



## **Mozione riguardo l'utilizzo di pratiche enologiche non tradizionali**

*mercoledì 12 luglio 2006 nella seduta n.024*

La Camera,

premessi che:

negli ultimi venticinque anni, i primi 5 Paesi europei esportatori di vino (Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) hanno diminuito la loro quota di mercato sul totale delle esportazioni mondiali dal 76 per cento al 65 per cento (-14,5 per cento); a fronte di una crescita dei volumi esportati del 41,0 per cento;

le evoluzioni di cui sopra sono state, di fatto, determinate dalla crescente presenza sul mercato dei cosiddetti Paesi nuovi produttori, primi fra tutti gli USA (dall'1,0 per cento al 4,5 per cento), il Sudafrica (dallo 0,0 per cento al 3,2 per cento) ed i Paesi dell'Oceania (dallo 0,0 per cento al 7,2 per cento) e del Sud America (dall'1,0 per cento al 7,4 per cento);

sempre con riferimento agli ultimi venticinque anni, i consumi di vino si sono fortemente ridotti nei principali Paesi produttori ed esportatori e, in specie, in Francia (-28,3 per cento) e Italia (-38,9 per cento), mentre sono cresciuti in modo significativo nei principali Paesi nuovi produttori e, in particolare, negli USA (+21,2 per cento), in Australia (+44,8 per cento) e in Cina (+295,3 per cento);

dai dati di cui sopra risulta evidente che per un Paese come l'Italia (che, più di altri, ha ridotto i consumi interni) lo sbocco commerciale rappresentato dalle esportazioni ha assunto rilevanza crescente, così come è divenuta crescente la concorrenza da parte dei Paesi nuovi produttori;

nonostante la situazione di crescente concorrenza e difficoltà, cui sono esposti i tradizionali Paesi produttori europei, la Commissione UE, lo scorso 10 marzo, ha sottoscritto, a Londra, un accordo bilaterale con gli USA (ossia con uno dei principali Paesi nuovi produttori e, quindi, principali Paesi concorrenti) per consentire l'importazione nella UE di vini americani ottenuti con pratiche enologiche non ammesse in Europa, tra le quali l'invecchiamento artificiale attraverso l'impiego di trucioli di legno *in loco* delle tradizionali botti del tipo *barrique*;

la Commissione UE, a seguito della sottoscrizione del suddetto accordo, nell'ambito del negoziato attualmente in corso per la revisione dell'OCM vitivinicola, ha proposto di estendere l'adozione della stessa pratica enologica anche in Europa e di lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in quale categoria di prodotti autorizzarla, senza tuttavia prevederne, in nessun caso, l'indicazione in etichetta;

la suddetta proposta della Commissione è stata approvata dalla maggioranza dei delegati nazionali che compongono il Comitato gestione Vino della UE e, per quanto riguarda l'Italia, risulta sia stato espresso l'orientamento di consentire l'impiego dei trucioli per i soli vini da tavola;

la situazione di crescente concorrenza nel settore del vino dovrebbe essere affrontata, in specie nei Paesi di maggiore e più consolidata tradizione produttiva, non tanto sul piano della competitività in base ai costi di produzione, quanto sulla qualificazione dei prodotti espressione delle peculiarità produttive dei territori d'origine;

alla luce di quanto sopra risulta evidente che l'apertura a pratiche enologiche come quella che prevede l'uso dei trucioli di legno *in loco* dell'invecchiamento in botte è da considerare unicamente ispirata ad una logica di breve periodo, volta a fare fronte a situazioni di competitività contingenti, ma, di fatto, destinata a negare strategie di sviluppo di lungo periodo fondate sulla tutela e sulla valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie, affinché nell'ambito della imminente riforma dell'OCM vitivinicola non sia introdotta la possibilità di fare ricorso all'impiego dei trucioli di legno, in luogo delle tradizionali tecniche di invecchiamento in botte, ovvero, il ricorso a tale pratica sia sempre e comunque indicato in etichetta;

ad adottare tutte le iniziative necessarie, affinché la Commissione UE, nelle sedi WTO, richieda che i prodotti vitivinicoli ottenuti con l'impiego di trucioli di legno e più, in genere, con pratiche enologiche non ammesse nella UE, possano accedere sul mercato comunitario solo recando l'indicazione in etichetta di dette pratiche;

ad adottare tutte le iniziative, affinché sia presso la Commissione UE, sia nelle sedi WTO, sia nell'ambito di accordi bilaterali, siano definite regole precise riguardo il fatto che l'utilizzo di diciture tradizionali o di menzioni di qualità di vini di Paesi terzi e, in specie, alla loro limitazione d'uso ai soli casi in cui lo stesso è riconosciuto dalla normativa interna del paese d'origine, non costituisce un caso di concorrenza sleale e non trae in inganno il consumatore riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino.

(1-00010)

«Maroni, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Cota, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Pottino, Stucchi».